





COMUNE DI FISCAGLIA

PROVINCIA DI FERRARA

Deliberazione n° 22 in data 27-06-2024

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione-seduta Pubblica

Oggetto:

APPROVAZIONE MODIFICA APPENDICI A) E B) AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA TARI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 16 DEL 27/04/2023.

L'anno duemilaventiquattro, addì ventisette del mese di giugno alle ore 20:30 previa l'osservanza per la convocazione, di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle Autonomie Locali, dallo Statuto Comunale e dal Regolamento Comunale per il funzionamento del Consiglio, si sono riuniti a seduta, presso la sede istituzionale del Comune, i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano presenti:

		Presenti Assenti
TOSI FABIO	Sindaco	Presente
SOVRANI FRANCESCO	Consigliere	Presente
BUZZONI ROBERTO	Consigliere	Presente
GUERCI CHIARA	Consigliere	Presente
MARI LAURA	Consigliere	Presente
COLETTA MARCO	Consigliere	Presente
BIGONI DEBORA	Consigliere	Presente
BERTELLI RENATO	Presidente	Presente
ZIRONI ANDREA	Consigliere	Presente
MANZOLI ROBERTO	Consigliere	Presente
FEDOZZI CLAUDIO	Vice Presidente	Presente
GIAQUINTO ALESSANDRA	Consigliere	Presente
BRINA MARVENO	Consigliere	Presente

Assiste alla seduta il Dr. Babetto Francesco, Segretario Comunale, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, BERTELLI RENATO, nella sua qualità di Presidente del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Nomina scrutatori i Consiglieri: MARI LAURA COLETTA MARCO BRINA MARVENO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 15/12/2023, avente per oggetto: "Approvazione DUP 2024-2026";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 28/12/2023, avente per oggetto: "Esame ed approvazione bilancio di previsione finanziario 2024-2026";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 12/01/2024 avente per oggetto: "Approvazione Piano esecutivo di gestione finanziaria 2024/2026";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 15/04/2023 avente per oggetto: "Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026" e s.m.i.;

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- con Provvedimento del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n. 46 del 10/04/2014, esecutivo ai sensi di legge, è stata istituita, a far data dal 1º gennaio 2014, la TARI, tariffa avente natura corrispettiva, per la copertura dei costi del servizio rifiuti urbani, secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 668, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per l'anno 2014);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 28/03/2019, è stato approvato il REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA, sulla scorta ed in aderenza al testo approvato dalla Regione Emilia-Romagna e dal Consiglio d'Ambito di ATERSIR, che ha revocato, contestualmente, il REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA A COPERTURA DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO SGRU, approvato con Provvedimento del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n. 46 del 10/04/2014 e successive modifiche ed integrazioni, consentendo altresì l'uniformità del sistema regolatorio del pubblico servizio di igiene ambientale attraverso uno strumento comune, sull'intero ambito di affidamento;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 08/07/2021 è stato approvato il REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA, in attuazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 116/2020;
- con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 27/04/2023 è stato approvato il NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA CON RECEPIMENTO DELLA DELIBERAZIONE ARERA 15/2022;

Dato atto che in materia di regolazione del ciclo dei rifiuti urbani:

- l'articolo 1, comma 527, della legge 205/17 ha assegnato all'Autorità di regolazione per energia ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani "al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adequati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, funzioni di garanzia ai fini dell'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea", precisando che tali funzioni sono attribuite "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95" nonché tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga"
- il D. Lgs. n. 116/2020 (di attuazione della direttiva 2018/851/UE) ha introdotto, tra l'altro, modifiche alla disciplina dei rifiuti urbani e dei loro assimilati, disciplinando espressamente la facoltà delle utenze non domestiche di non avvalersi del servizio pubblico, stabilendosi che tali utenze "possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi" e che "tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani" e che le stesse dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi;
- i nuovi standard minimi tecnici e contrattuali, contenuti nel TQRIF, dovranno essere applicati a decorrere dal 1º gennaio 2023 e che le disposizioni e gli oneri ivi previsti sono riferibili sia a Ente di Governo dell'Ambito (Atersir per Emilia Romagna), che al gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ma anche al gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti incluso il Comune che gestisce la suddetta attività in economia;

Richiamata:

• la deliberazione ARERA 18 gennaio 2022 n.15/2022/R/RIF, avente ad oggetto "Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)", che impone ai soggetti del ciclo integrato di gestione dei rifiuti l'introduzione ed il rispetto di procedure e tempistiche finalizzate ad accrescere il livello della qualità del servizio relativo alla raccolta dei rifiuti aggiornando le indicazioni già introdotte con la precedente delibera ARERA n. 444/2019, che ha la finalità di armonizzare il servizio sul territorio nazionale, introducendo standard omogenei, con livelli minimi ed uniformi per le diverse gestioni effettuate sul

territorio nazionale;

la deliberazione Consiglio d'ambito Atersir n. 11 del 11/4/2022 ad oggetto: Servizio Gestione Rifiuti. Prima applicazione del Testo Unico della Qualità nel settore rifiuti urbani (TQRIF) di ARERA con cui determina, in prima applicazione del TQRIF, per tutte le gestioni dell'ATO Emilia Romagna, gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati, per ciascuna "gestione" (come definita all'art. 1 – Definizione del TQRIF) dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, il posizionamento della gestione nello SCHEMA I della matrice di cui alla tabella allegata al TQRIF;

Ritenuto opportuno approvare le modifiche agli allegati Appendice A - MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA e Appendice B - LISTINO TARIFFARIO DEI SERVIZI COMPLEMENTARI del vigente regolamento Tariffa Rifiuti Corrispettiva approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 27/04/2023, in particolare:

APPENDICE A) Modalità di Applicazione Tariffa;

<u>Parte variabile punto 1</u> - oltre alla determinazione di un numero minimo di sacchi previsto per il rifiuto urbano residuo, è stata prevista la consegna di un contenitore in comodato d'uso gratuito. In attuazione del Piano Industriale, al fine di tutelare la sicurezza degli operatori della raccolta, si sta procedendo con la consegna di contenitori rigidi in sostituzione dei sacchi. I sacchi o i contenitori consegnati sono previsti dal Regolamento del Servizio e sono forniti dal Gestore.

Si è ritenuto inoltre necessario precisare i criteri di determinazione delle dotazioni sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche.

Per le utenze domestiche il criterio è dato dalla composizione del nucleo familiare. Per le utenze non domestiche si determina l'assoggettamento a tariffa dell'utenza individuando le superfici e le sottocategorie di appartenenza. Determinati tali parametri, si stabilisce, da un lato, il servizio ottimale da ricomprendere nel pagamento della fattura TARI, mentre dall'altro si struttura il servizio effettivamente reso dal Gestore, che considera i volumi, la tipologia di dotazioni e la frequenza degli svuotamenti.

<u>Parte variabile punto 3</u> – il servizio di ritiro verde e ramaglie a chiamata deve avvenire su suolo pubblico, con l'obiettivo di rendere la modalità di raccolta conforme al D.lgs. 81/08.

<u>Parte variabile punto 4</u> – il servizio di ritiro ingombranti a chiamata deve avvenire su suolo pubblico, con l'obiettivo di rendere la modalità di raccolta conforme al D.lgs. 81/08.

APPENDICE B) Listino Tariffario dei Servizi Complementari;

<u>Lettera c)</u> Costi per l'erogazione di servizi complementari finalizzati all'implementazione di attività aggiuntive

Correzione dell'importo per il costo del cassonetto – organico Lt. 660, erroneamente indicato in origine per puro errore materiale.

Lettera f) Costi per i servizi di raccolta on demand

Si è ritenuto di specificare che, per i soli Comuni che hanno deliberato la metodologia di tariffazione puntuale, la sottoscrizione dell'abbonamento per il ritiro del rifiuto verde comprende un contenitore carrellato da 240 litri.

Si è ritenuto poi di considerare come mezzo piccolo per il ritiro di verde e ramaglie quello da 5/6 metri cubi, in sostituzione di quello da 20 metri cubi, per le seguenti motivazioni:

- il mezzo da 20 metri cubi ha indicativamente le stesse dimensioni di un mezzo a 3 assi fino a 27 metri cubi;
- non può percorrere pavimentazioni su cui siano presenti pozzetti o autobloccanti, i cancelli carrabili devono essere di larghezza minima di 2,80/3,00 metri per consentirne il passaggio;
- lo spazio di manovra è ridotto ed è necessario ampio spazio per l'apertura degli stabilizzatori se il terreno non è completamente asciutto, è alto il rischio di impantanamento e si presentano problematiche di imbrattamento delle strade pubbliche all'uscita da percorsi sterrati;

Vista la nota protocollo n. 15769/2023 del 04/10/2023, acquisita al protocollo di Questo Ente con n. 155040 in pari data, con la quale CLARA s.p.a. comunica la "Pubblicazione della Carta della Qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani ai sensi della Deliberazione ARERA n. 15/2022 (TQRIF) - Bacino CLARA spa";

Dato atto che, dalla nota di cui sopra, si evince che "con Delibera di Consiglio d'Ambito n. 76 del 26/07/2023, l'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e i Rifiuti ha approvato la Carta della Qualità del settore rifiuti urbani relativa al bacino tariffario". Come previsto dal TQRIF (testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani) e dal TITR (testo integrato trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti) emanati da ARERA, la Carta della qualità è ora pubblicata sul sito web www.clarambiente.it."

Ricordato l'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, il quale prevede che: "le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, secondo cui "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento.";

Dato atto che:

l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013, prevede che il Consiglio Comunale approvi, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di Previsione, le tariffe della Tari in conformità al Piano Economico Finanziario di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

- l'articolo 3, comma 5-quinquies del D.L. n. 228 del 30.12.2021, convertito nella Legge n. 15/2022 stabilisce che a decorrere dal 2022 i Comuni possono approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 668, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;
- il comma 11, dell'articolo 43 del D.L. n. 50 del 17.05.2022 dispone "All'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile";
- l'art. 7, comma 7-quater, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39 (in Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 75 del 29 marzo 2024), coordinato con la legge di conversione 23 maggio 2024, n. 67 (in Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 123 del 28 maggio 2024) dispone che: "Per l'anno 2024, il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5 -quinquies , del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al 30 giugno 2024. Restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale. Sono in ogni caso valide ed efficaci le deliberazioni di cui al medesimo articolo 3, comma 5 -quinquies, del D.L. n. 228 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2022, eventualmente intervenute tra il 1º maggio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto";

Preso atto che il Responsabile del Settore Entrate in merito all'istruttoria dichiara:

- che sono state rispettate le varie fasi del procedimento ai sensi della normativa specifica;
- che nel corso delle diverse fasi del procedimento, è stata verificata l'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi;
- che ci si è attenuti alle Misure di prevenzione della corruzione contenute nel Piano integrato di attività e organizzazione per il triennio 2024-2026 approvato con Deliberazione di G.C. n. 33 del 15/04/2024;

Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti con verbale n. 9 del 23/04/2024 (aggiornato in data 18/06/2024) - Prot. 13820 del 19/06/2024 -, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012, convertito nella L. n. 213/2012 e s.m.i.;

Visti i pareri di regolarità tecnica favorevole espressi dal Responsabile del Settore Entrate, Dott.ssa Ottavia Tagliatti e dal Responsabile del Settore Ambiente, Geom. Enrico Menini in sostituzione della Geom. Ilaria Simoni, ciascuno per la propria competenza, ad esito del controllo attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il parere di regolarità contabile favorevole espresso dal Responsabile del Settore Finanze e Personale, Dott.ssa Roberta Guietti, attestante la regolarità contabile del presente atto in relazione agli effetti diretti e/o indiretti che lo stesso produce sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, ai

sensi degli articoli 49, 147, comma 1 e 147-bis del Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la Legge n. 190/2012 avente ad oggetto: "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.";

Visto il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

Udito l'intervento del Presidente che illustra l'accorpamento della discussione con il successivo punto e gli interventi del Consigliere Giaquinto Alessandra, del Presidente di Clara, invitato a illustrare la proposta e del Sindaco che legge un documento che sarà messo agli atti come dichiarazione di voto.

Dato atto che gli interventi saranno conservati agli atti su nastro magnetico nel loro contenuto integrale. Essi verranno trascritti in apposito verbale, il quale verrà messo a disposizione dei Consiglieri tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza consiliare, come previsto dall'art. 28 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, nella quale sarà sottoposto ad approvazione;

Tanto premesso;

Presenti n. 13 Consiglieri;

Con voti favorevoli 9, astenuti 0, contrari 4 (Manzoli, Fedozzi, Giaquinto, Brina), espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) che tutto quanto riportato in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto e si intende qui espressamente richiamato;
- 2) di approvare le modifiche agli allegati Appendice A e Appendice B del vigente REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 27/04/2023, come da allegate Appendice A) MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA e Appendice B) LISTINO TARIFFARIO DEI SERVIZI COMPLEMENTARI, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 3) di dare atto che le presenti modifiche agli allegati Appendice A e Appendice B del vigente REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA entreranno in vigore con decorrenza 1º gennaio 2024;
- 4) di trasmettere copia della presente a:
- a) CLARA SpA, via Alessandro Volta, 26/a 44034 COPPARO (Ferrara), in qualità di soggetto GESTORE del pubblico servizio di igiene ambientale;
- b) ATERSIR AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI, via Cairoli 8/F, 4121 BOLOGNA, in qualità di forma di cooperazione obbligatoria fra gli Enti Locali per la gestione del pubblico servizio di igiene ambientale, in forza della legge regionale dell'Emilia Romagna 23 dicembre 2011, n.23;
- c) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento delle Finanze via dei Normanni, 5 -00184 ROMA, per il tramite del portale del federalismo fiscale, ai sensi dell'articolo 13, comma 15 e 15-ter, del decreto legge 6 dicembre

2011, n. 201, convertito con modificazioni della legge 22 dicembre 2011, n.214;

5) di demandare al Responsabile del Servizio competente l'attuazione di ogni successivo adempimento e l'adozione di tutti i provvedimenti conseguenti all'approvazione del presente atto.

Successivamente

Con voti favorevoli 9, astenuti 0, contrari 4 (Manzoli, Fedozzi, Giaquinto, Brina), espressi nelle forme di legge,

DELIBERA ALTRESI'

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni per recepire sin da subito le modifiche agli allegati al Regolamento.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

Il Presidente BERTELLI RENATO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Il Segretario Comunale Dr. Babetto Francesco







PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO

Ufficio ...: ENTRATE Data: 22-04-2024

Numero.: 15

OGGETTO:

APPROVAZIONE MODIFICA APPENDICI A) E B) AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA TARI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 16 DEL 27/04/2023.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ad esito del controllo attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49/C.1 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, si esprime **PARERE FAVOREVOLE***

*Perla motivazione indicata con nota:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TAGLIATTI OTTAVIA







PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO

Ufficio ...: ENTRATE Data: 22-04-2024

Numero.: 15

OGGETTO:

APPROVAZIONE MODIFICA APPENDICI A) E B) AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA TARI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 16 DEL 27/04/2023.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ad esito del controllo attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49/C.1 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, si esprime **PARERE FAVOREVOLE***

*Perla motivazione indicata con nota:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MENINI ENRICO







PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO

Ufficio ...: ENTRATE Data: 22-04-2024

Numero.: 15

OGGETTO:

APPROVAZIONE MODIFICA APPENDICI A) E B) AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA TARI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 16 DEL 27/04/2023.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli articoli 49, 147/C.1 e 147/bis del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, in merito alla regolarità contabile del presente atto in relazione agli effetti diretti e/o indiretti che lo stesso produce sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, si esprime **PARERE FAVOREVOLE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GUIETTI ROBERTA







Deliberazione n° 22 in data 27-06-2024

DELIBERA DI CONSIGLIO

Oggetto:

APPROVAZIONE MODIFICA APPENDICI A) E B) AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA TARI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 16 DEL 27/04/2023.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all'albo pretorio 798.

Comune di Fiscaglia li 12-07-2024

Modalità di applicazione della Tariffa

Parte Fissa

1. La Tariffa parte fissa da attribuire alle utenze domestiche viene determinata secondo quanto specificato nel punto 4.1. dell'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni ed è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle utenze domestiche, moltiplicato per la superficie occupata da ciascuna utenza, corretto con il coefficiente Ka, di cui alla tabella 1b, dell'Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni, espressa dalla formula sintetica:

€/m2 * categoria di utenza domestica

La Tariffa grava su ogni utenza domestica suscettibile di produrre rifiuti urbani quale che sia l'effettivo grado di utilizzazione del servizio da parte del possessore o detentore.

2. La Tariffa parte fissa da attribuire alle utenze non domestiche viene determinata, secondo quanto specificato nel punto 4.3 dell'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27aprile 1999, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni e si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/m²) per la superficie dell'utenza (m²) per il coefficiente potenziale di produzione Kc di cui alla tabella 3b, dell'Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni, espressa dalla formula sintetica:

€/m2 * categoria di utenza non domestica

La Tariffa grava su ogni utenza non domestica suscettibile di produrre rifiuti urbani quale che sia l'effettivo grado di utilizzazione del servizio da parte del possessore o detentore.

Parte Variabile

Il Consiglio Comunale e il Consiglio locale di ATERSIR determinano annualmente, all'interno della delibera di approvazione dei listini Tariffari, i coefficienti di produzione di rifiuti desumendoli dalla Tabella 2 e 4a/4b dell'Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, a cui vengono applicati i correttivi risultanti da indagini quali-quantitative sui rifiuti urbani prodotti effettuate dal Gestore;

1. Rifiuto "urbano residuo" - è calcolata in ragione del conferimento di un numero minimo di sacchi o volumetria del contenitore consegnato in comodato d'uso gratuito, rapportati alla categoria di appartenenza, stabiliti nel provvedimento annuale di approvazione delle tariffe. La categoria di appartenenza applicata è quella prevalente per periodo di fatturazione. I sacchi "aggiuntivi" rispetto a quelli minimi stabiliti, sono addebitati in fattura al costo stabilito nel provvedimento annuale di approvazione delle tariffe. La categoria di appartenenza applicata è quella prevalente per periodo di fatturazione. Le forme e le modalità di effettuazione del servizio sono quelle riportate nel Regolamento del Servizio. I sacchi o i contenitori, sono forniti dal Gestore che ne registra la consegna con metodi di identificazione dell'utenza.

Per le **utenze domestiche**, la dotazione per la raccolta dei rifiuti è determinata in base al numero dei componenti il nucleo famigliare.

Per le **utenze non domestiche**, la dotazione per la raccolta dei rifiuti è parametrata alla sottocategoria di appartenenza, al coefficiente di produzione stimata di rifiuto relativo alla sottocategoria (Kd) e ai metri

quadri assoggettati a tariffa rifiuti, servizio ottimale (Kd*superficie). Il costo del servizio ottimale è ricompreso nella fattura della tariffa rifiuti.

Il servizio reso è invece quantificato sulla base dell'esposizione potenziale dei contenitori assegnati all'utenza, dato dalla dotazione per la raccolta dei rifiuti assegnata (tipologia, volume e numero contenitori) e dalla frequenza di raccolta.

Per le **utenze domestiche** in cui la presenza di particolari **situazioni di disagio sanitario**, debitamente documentate e certificate dall'organo sanitario competente, o in cui la presenza nel nucleo famigliare di componenti di età inferiore a 3 anni, comporti una consistente produzione di rifiuti costituiti da pannolini e pannoloni, può essere attivato uno specifico servizio nelle forme e nei modi riportati nel Regolamento del Servizio. L'utente può aderire al servizio attraverso la sottoscrizione di apposito modulo da inviare allo sportello utenza del Gestore. Il rifiuto "urbano residuo" raccolto attraverso questo servizio è conteggiato ai fini del calcolo della Tariffa, ma è imputato ai costi complessivi del servizio di raccolta e smaltimento, senza oneri diretti ed aggravi specifici a carico dei singoli utenti. Qualora attraverso questo specifico servizio fossero conferiti rifiuti diversi da quelli previsti, il rifiuto "urbano residuo" raccolto attraverso tale circuito sarà conteggiato ai fini del calcolo della Tariffa, computando a tal fine il numero di conferimenti fino a quel momento rilevati.

2. La Tariffa variabile relativa alle altre tipologie di rifiuto, raccolte con il servizio porta a porta, si compone di una quota parametrica determinata con le modalità e sulla base delle categorie e dei coefficienti (Kb e Kd) di cui all'Allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni, a cui vengono applicati i correttivi risultanti da indagini quali-quantitative sui rifiuti urbani prodotti effettuate dal Gestore.

Si esprime in fattura con il valore:

€/anno (giorno) per categoria di utenza domestica

€/mq/anno (giorno) per categoria di utenza non domestica

Le forme e le modalità di effettuazione del servizio sono indicati nell'appendice B del presente Regolamento e stabiliti dal Regolamento del Servizio.

3. Servizio "verde/ramaglie" a chiamata, possibilmente su suolo pubblico. Le richieste di servizi a domicilio comportano l'addebito in fattura del relativo costo, e si esprime in fattura con il valore:

€/ritiro

Il costo del ritiro è determinato nel provvedimento annuale di determinazione delle tariffe. Il servizio domiciliare su appuntamento è effettuato nelle forme e con le modalità riportate nel Regolamento del Servizio. Le richieste di ritiro a domicilio sono presentate dall'utente sia telefonicamente, al numero verde fornendo il proprio codice identificativo riportato in fattura, sia attraverso lo Sportello Utenza e Online - il servizio non è richiedibile da utenze non in regola con i pagamenti delle fatture di servizio - in tali circostanze il Gestore informerà l'utente circa le modalità per il corretto trattamento delle frazioni ed indicherà anche la eventuale modalità di accesso alla soluzione del debito.

4. Servizio "ingombranti" a chiamata, possibilmente su suolo pubblico. Le richieste di servizi a domicilio "aggiuntivi" rispetto a quelli minimi, indicati nell'appendice B del presente Regolamento e stabiliti dal Regolamento del Servizio, comportano l'addebito in fattura del relativo costo, e si esprime in fattura con il valore:

€/ritiro

Il costo del ritiro è determinato nel provvedimento annuale di determinazione delle tariffe. Il servizio domiciliare su appuntamento è effettuato nelle forme e con le modalità riportate nel Regolamento del Servizio. Le richieste di ritiro a domicilio sono presentate dall'utente sia telefonicamente, al numero verde

- fornendo il proprio codice identificativo riportato in fattura, sia attraverso lo Sportello Utenza e Online il servizio non è richiedibile da utenze non in regola con i pagamenti delle fatture di servizio in tali circostanze il Gestore informerà l'utente circa le modalità per il corretto trattamento delle frazioni ed indicherà anche la eventuale modalità di accesso alla soluzione del debito.
- 5. Per le utenze non domestiche con produzione di rifiuti urbani caratterizzata da frequenze e quantità diverse da quelle stabilite nel Regolamento del Servizio tali da necessitare di un servizio adeguato all'utenza, il Gestore ha la facoltà di stipulare specifici contratti con la stessa. La Tariffa corrispondente è determinata sui costi effettivamente sostenuti ed imputati direttamente alle utenze interessate, unitamente alla quota fissa calcolata secondo le disposizioni precedentemente definite. Il costo del servizio applicato è quello riportato nel Listino Tariffario dei Servizi di cui all'Appendice B, approvato annualmente contestualmente all'approvazione delle Tariffe.

Listino Tariffario dei servizi complementari

a. **Costi per la fornitura di sacchi**Per la raccolta differenziata dei rifiuti e per il riassortimento dei sacchi contatore quali strumento di misura della volumetria di conferimento:

Codice addebito	Tipologia sacchi per la raccolta dei rifiuti differenziati	prezzo unitario (IVA esclusa) *
ADDS80NR	Sacchi grigi per rifiuti non riciclabili 80 lt (1 pz) – esclusivo per i Comuni e per le utenze con servizio del rifiuto non riciclabile con sacco	€ 2,22
ADDS80NR10	Sacchi grigi per rifiuti non riciclabili 80 lt (10 pz) – esclusivo per i Comuni e per le utenze con servizio del rifiuto non riciclabile con sacco	€ 22,20
ADDS80NR15	Sacchi grigi per rifiuti non riciclabili 80 lt (15 pz) – esclusivo per i Comuni e per le utenze con servizio del rifiuto non riciclabile con sacco	€ 33,30
ADDS80NR20	Sacchi grigi per rifiuti non riciclabili 80 lt (20 pz) – esclusivo per i Comuni e per le utenze con servizio del rifiuto non riciclabile con sacco	€ 44,40
ADDS30NR	Sacchi ROSSI per rifiuti non riciclabili 30 lt (1 pz) – esclusivo per i Comuni con servizio del rifiuto non riciclabile a contenitore misurato	€ 2,22
ADDS120PL13	Sacchi gialli per imballaggi in plastica e lattine 120 lt (13 pz) – esclusivo per i Comuni e per le utenze dove è previsto il servizio con sacco	€ 1,50
ADDS120PL26	Sacchi gialli per imballaggi in plastica e lattine 120 lt (26 pz) – esclusivo per i Comuni e per le utenze dove è previsto il servizio con sacco	€ 3,00
ADDS10UO	Sacchi mater-bi per rifiuti organici 10 lt (50 pz) – esclusivo per i Comuni e per le utenze dove è previsto il servizio con sacco	€ 6,00
ADDS80VR	Sacchi neutri per erba e foglie riutilizzabili 80 lt (4 pz) – esclusivo per i Comuni e per le utenze dove è previsto il servizio con sacco	€ 3,00
ADDS60UO	Sacchi mater-bi per rifiuti organici 60 lt (30 pz) – esclusivo per le Utenze non domestiche	€ 18,00
ADDS120UND	Sacchi mater-bi per rifiuti organici 120 lt (15 pz) – esclusivo per le Utenze non domestiche	€ 25,00

^{*}L'aliquota IVA attualmente in vigore per questi servizi è del 10%

b. **Costi per i beni forniti all'utenze a seguito di situazioni contingenti**Quali danneggiamento, smarrimento o manomissione dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani (e relativi accessori e disposizioni per l'accesso) per utenze domestiche e non domestiche:

Codice addebito	Tipologia contenitori per la raccolta dei rifiuti differenziati	prezzo unitario (IVA esclusa) *
ADDP10UO	Contenitore Pattumiera sotto lavello areata 10 lt	€ 5,00
ADDB25UO	Contenitore da esposizione 25 lt	€ 10,00
ADDB23UO	Contenitore da esposizione 23 lt	€ 10,00
ADDB30NR	Contenitore da esposizione 30 lt con tag	€ 13,00
ADDB40UND	Contenitore 40 lt	€ 15,00
ADDBC80UND	Carrellato 80 lt con pedaliera	€ 53,00
ADDBC120	Carrellato 120 lt senza serratura	€ 39,00
ADDBCC120	Carrellato 120 lt con serratura e chiave	€ 67,00
ADDBC240	Carrellato 240 lt senza serratura	€ 55,00
ADDBCC240	Carrellato 240 lt con serratura e chiave	€ 83,00
ADDBC360	Carrellato 360 lt senza serratura	€ 75,00
ADDBCC360	Carrellato 360 lt con serratura e chiave	€ 103,00
ADDC660	Cassonetto 660 lt in polietilene	€ 200,00
ADDC1100	Cassonetto 1.100 lt in polietilene	€ 400,00
ADDC1700	Cassonetto 1.700 lt in polietilene, vetroresina, acciaio	€ 900,00
ADDC2200V	Campana per vetro 2.200 lt	€ 1.000,00
ADDSRBCC	Serratura per carrellati con chiave	€ 28,00
ADDCVBCC	Chiave per carrellati	€ 3,00

^{*}L'aliquota IVA attualmente in vigore per questi servizi è del 10%

c. Costi per l'erogazione di servizi complementari finalizzati sia all'implementazione di attività aggiuntive

Nell'ambito della raccolta ordinaria a calendario, sia in determinate situazioni di attività straordinarie legate alla gestione dei rifiuti urbani:

Tipologia	Litri	Costo a svuotamento complessivo	Costo annuo svuotamenti * contenitori racc. PAP	Costo mese svuotamenti * contenitori racc. PAP
CARTA/CARTONE			n. svuoti 26	
carrellato	Lt. 120	€ 3,88	€ 101,00	€ 8,42
carrellato	Lt. 240	€ 4,35	€ 113,03	€ 9,42
carrellato	Lt. 360	€ 4,81	€ 125,13	€ 10,43
cassonetto	Lt. 660	€ 8,30	€ 215,76	€ 17,98
cassonetto	Lt. 1.100	€ 10,04	€ 260,94	€ 21,74
cassonetto	Lt. 1.700	€ 12,49	€ 324,78	€ 27,06
cassonetto	Lt. 2.500	€ 15,61		
cassonetto	Lt. 3.200	€ 18,12		
navetta	Lt. 5.000	€ 172,94		
scarrabile	Lt. 13.000	€ 382,50		
scarrabile	Lt. 25.000	€ 498,01		
press container	Lt. 20.000	€ 909,20		
PLASTICA/LATTINE			n. svuoti 26,00	
carrellato	Lt. 120	€ 3,46	€ 90,06	€ 7,50
carrellato	Lt. 240	€ 3,51	€ 91,14	€ 7,60
carrellato	Lt. 360	€ 3,55	€ 92,30	€ 7,69
cassonetto	Lt. 660	€ 5,98	€ 155,57	€ 12,96
cassonetto	Lt. 1.100	€ 6,18	€ 160,62	€ 13,39
cassonetto	Lt. 1.700	€ 6,53	€ 169,74	€ 14,14
cassonetto	Lt. 2.500	€ 7,67		
cassonetto	Lt. 3.200	€ 7,91		
navetta	Lt. 5.000	€ 156,99		
scarrabile	Lt. 13.000	€ 378,21		
scarrabile	Lt. 25.000	€ 418,29		
press container	Lt. 20.000	€ 741,77		
ORGANICO			n. svuoti 104,00	
bidoncino	Lt. 25	€ 2,26	€ 235,49	€ 19,62
carrellato	Lt. 120	€ 7,62	€ 792,35	€ 66,03
carrellato	Lt. 240	€ 11,98	€ 1246,07	€ 103,84
carrellato	Lt. 360	€ 16,34	€ 1699,85	€ 141,65
cassonetto	Lt. 660	€ 30,86	€ 3209,06	€ 267,42
cassonetto	Lt. 1.700	€ 64,03		ļ
navetta	Lt. 5.000	€ 328,64		
scarrabile	Lt. 13.000	€ 824,49		ļ
scarrabile	Lt. 25.000	€ 1276,53		
VERDE			n. svuoti 26,00	
carrellato	Lt. 240	€ 7,85	€ 204,18	€ 17,01
cassonetto	Lt. 660	€ 17,92	€ 465,93	€ 38,83
cassonetto	Lt. 1.700	€ 35,20		

Tipologia	Litri	Costo a svuotamento complessivo	Costo annuo svuotamenti * contenitori racc. PAP	Costo mese svuotamenti * contenitori racc. PAP
cassonetto	Lt. 2.500	€ 48,72		
navetta	Lt. 5.000	€ 239,55		
scarrabile	Lt. 13.000	€ 592,86		
scarrabile	Lt. 25.000	€ 831,08		
INDIFFERENZIATO			n. svuoti 26,00	
bidoncino	Lt. 30	€ 2,34	€ 60,95	€ 5,08
carrellato	Lt. 120	€ 5,83	€ 151,51	€ 12,63
carrellato	Lt. 240	€ 8,08	€ 210,00	€ 17,50
cassonetto	Lt. 660	€ 18,39	€ 478,12	€ 39,84
cassonetto	Lt. 1.100	€ 26,68	€ 693,71	€ 57,81
cassonetto	Lt. 1.700	€ 34,46		
cassonetto	Lt. 2.500	€ 47,64		
navetta	Lt. 5.000	€ 242,42		
scarrabile	Lt. 13.000	€ 746,52		
scarrabile	Lt. 25.000	€ 994,13		
VETRO				
carrellato	Lt. 360	€ 8,49		

d. Costo fisso per consegna e ritiro a domicilio, riservato alle utenze domestiche e non domestiche, applicato in misura fissa indipendentemente dal numero di attrezzature consegnate € 5,00.

e. Costi per i servizi di raccolta riservato esclusivamente ad eventi pubblici

Tipologia	Litri	Costo a singolo svuotamento	Costo noleggio consegna e ritiro attrezzature
CARTA/CARTONE			
carrellato	Lt. 120	€ 0,07	€ 15,00
carrellato	Lt. 240	€ 0,14	€ 15,00
carrellato	Lt. 360	€ 0,22	€ 15,00
cassonetto	Lt. 660	€ 0,40	€ 15,00
cassonetto	Lt. 1.100	€ 0,66	€ 15,00
cassonetto	Lt. 1.700	€ 1,02	€ 15,00
PLASTICA/LATTINE			
carrellato	Lt. 120	€ 0,07	€ 15,00
carrellato	Lt. 240	€ 0,14	€ 15,00
carrellato	Lt. 360	€ 0,22	€ 15,00
cassonetto	Lt. 660	€ 0,40	€ 15,00
cassonetto	Lt. 1.100	€ 0,66	€ 15,00
cassonetto	Lt. 1.700	€ 1,02	€ 15,00
ORGANICO			
carrellato	Lt. 120	€ 2,02	€ 15,00
carrellato	Lt. 240	€ 4,03	€ 15,00
carrellato	Lt. 360	€ 6,05	€ 15,00
cassonetto	Lt. 660	€ 11,08	€ 15,00
INDIFFERENZIATO			
carrellato	Lt. 120	€ 1,34	€ 15,00
carrellato	Lt. 240	€ 2,68	€ 15,00
cassonetto	Lt. 360	€ 4,01	€ 15,00
cassonetto	Lt. 660	€ 7,36	€ 15,00
cassonetto	Lt. 1.100	€ 12,26	€ 15,00
cassonetto	Lt. 1.700	€ 18,95	€ 15,00
VETRO			
carrellato	Lt. 360	€	€ 15,00
Campana	Lt. 2.200	€	€ 15,00

f. **Costi per i servizi di raccolta on demand**Servizio domiciliare a chiamata della raccolta verde e ramaglie e ingombranti riferiti all'anno solare:

TIPOLOGIA SERVIZIO			PREZZO	
ABBONAMENTO ANNUALE RACCOLTA VERDE E RAMAGLIE PORTA A PORTA (esclusivo per i Comuni a misura)	Comprende n° 1 carrellato da 240 litri	€/anno	€ 50,00	
SERVIZIO DOMICILIARE A CHIAMATA DI RACCOLTA VERDE E RAMAGLIE • Per i soli utenti che hanno sottoscritto l'abbonamento annuale	Per i successivi ritiri, richiesti dagli utenti che hanno l'abbonamento annuale di raccolta verde e ramaglie porta a porta fino a 5/6 m³ (esclusivo per i Comuni a misura)	€/Cad	€ 40,00	
della raccolta verde e ramaglie porta a porta: il primo ritiro fino a 5/6 m³ è gratuito(esclusivo per i	Per richieste di ritiro verde e ramaglie con autocarro con cassone fino a 5/6 m³	€/Cad	€ 79,00	
Comuni a misura)	Per richieste di ritiro verde e ramaglie con autocarro con cassone oltre 5/6 m³	€/Cad	€ 101,00	

SERVIZIO DOMICILIARE A CHIAMATA DI RACCOLTA INGOMBRANTI DOMESTICI FINO AD UN LIMITE DI 5 COLLI. Per ritiri fino a 5 colli, nei Comuni privi di Centro di	Per le successive richieste a pagamento con autocarro fino a 7,5 Ton (PTT)	€/Cad	€ 48,00
Raccolta, il servizio è gratuito per i primi due ritiri. Per ritiri fino a 5 colli, nei Comuni a misura e per quelli provvisti di Centri di Raccolta, il servizio è gratuito per il primo ritiro.	Per le successive richieste a pagamento con autocarro oltre a 7,5 Ton (PTT)	€/Cad	€ 66,00

Importi delle tariffe al netto dell'IVA e del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, cosiddetta "addizionale provinciale".







COMUNE DI FISCAGLIA

Provincia di Ferrara

Piazza xxv Aprile, 8 - Loc. Migliaro 44027 FISCAGLIA (FE)

VERBALE N. 9 DEL 23/04/2024

OGGETTO: Parere del Revisore unico in merito alla proposta di delibera del Consiglio comunale n. 15 del 22 aprile 2024 avente ad oggetto "Approvazione modifica appendici a) e b) al regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva tari approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 16 del 27/04/2023".

Il sottoscritto DOTT. ANTONIO TAZZIOLI, in qualità di Revisore del Conto del Comune di Fiscaglia –nominato con Deliberazione di C.C. n. 50 del 14/11/2022, esecutiva ai sensi di legge,

VISTI

- la proposta di delibera di Consiglio Comunale in oggetto;
- la richiesta di parere, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lett. b) del TUEL sulla proposta di delibera medesima;

RICHIAMATE

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 15/12/2023, avente per oggetto: "Approvazione DUP 2024-2026";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 28/12/2023, avente per oggetto: "Esame ed approvazione bilancio di previsione finanziario 2024-2026";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 12/01/2024 avente per oggetto: "Approvazione Piano esecutivo di gestione finanziaria 2024/2026";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 15/04/2023 avente per oggetto: "Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026" e s.m.i.;

RICHIAMATI INOLTRE

- l'art. 1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 istitutivo, a decorrere dal 1º gennaio 2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC) basa su due presupposti impositivi uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali prevedendo una componente di natura tributaria (IMU) ed una componente riferita ai servizi articolata, a sua volta, nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), intesa, quest'ultima, a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- il provvedimento del Commissario Prefettizio con poteri del Consiglio Comunale n. 46 del 10 aprile 2014 che ha disposto di applicare, a far data dal 1º gennaio 2014, una Tariffa avente natura corrispettiva ai sensi dell'art. 1, commi 638 e 668 della già menzionata legge n. 147/2013 a copertura dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti, approvando, all'effetto, il Regolamento per l'applicazione della Tariffa a copertura dei costi relativi al Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (SGRU);
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 28/03/2019 avente ad oggetto

l'approvazione del Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva, sulla scorta ed in aderenza al testo approvato dalla regione Emilia-Romagna e dal Consiglio d'ambito di ATERSIR, che ha revocato, contestualmente, il Regolamento per l'applicazione della Tariffa a copertura dei costi relativi al servizio SGRU, approvato con provvedimento del Commissario prefettizio con i poteri del Consiglio comunale n. 46 del 10 aprile 2014 e successive modifiche ed integrazioni, consentendo altresì l'uniformità del sistema regolatorio del pubblico servizio di igiene ambientale attraverso uno strumento comune, sull'intero ambito di affidamento;

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 21 dell'8 luglio 2021 recante approvazione del regolamento per la disciplina della tariffa corrispettiva, in attuazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 116/2020;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 27 aprile 2023 avente ad oggetto l'approvazione del nuovo Regolamento per la disciplina della Tariffa rifiuti corrispettiva con recepimento della deliberazione n. 15/2022 dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), organismo di diritto pubblico istituito dalla legge 14 novembre 1995, n. 481;
- l'art. 1, comma 738 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020) che, nell'ambito di una complessiva revisione del sistema impositivo formato dai tributi IMU, TASI e TARI, ha disposto l'abolizione a decorrere dal 1° gennaio 2020 dell'Imposta Unica Comunale (IUC), istituita dall'articolo 1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui rifiuti (TARI), affidando quindi ai successivi commi da 739 a 783 la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU);
- l'art. 1, commi 527 e ss. della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che ha attribuito ad ARERA le funzioni di regolazione e controllo dei ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati nonché la predisposizione e aggiornamento di sistemi tariffari, certi e trasparenti, per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e in applicazione del principio "chi inquina paga";
- il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per la definizione della Tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;
- il D. Lgs. n. 116/2020 (di attuazione della direttiva 2018/851/UE) ha introdotto, tra l'altro, modifiche alla disciplina dei rifiuti urbani e dei loro assimilati, disciplinando espressamente la facoltà delle utenze non domestiche di non avvalersi del servizio pubblico, stabilendosi che tali utenze "possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi" e che "tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani" e che le stesse dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi;

CONSIDERATO CHE

i nuovi standard minimi tecnici e contrattuali, contenuti nel Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) dovranno essere applicati a decorrere dal 1º gennaio 2023 e che le disposizioni e gli oneri ivi previsti sono riferibili sia a Ente di Governo dell'Ambito (ATERSIR per Emilia Romagna), che al gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ma anche al gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti incluso il Comune che gestisce la suddetta attività in economia;

PRESO ATTO

della deliberazione ARERA 18 gennaio 2022 n.15/2022/R/RIF, avente ad oggetto "Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)", che impone ai soggetti del ciclo integrato di gestione dei rifiuti l'introduzione ed il rispetto di procedure e tempistiche finalizzate ad accrescere il livello della qualità del servizio relativo alla raccolta dei rifiuti aggiornando le indicazioni già introdotte con la precedente delibera ARERA n.

- 444/2019, che ha la finalità di armonizzare il servizio sul territorio nazionale, introducendo standard omogenei, con livelli minimi ed uniformi per le diverse gestioni effettuate sul territorio nazionale;
- della deliberazione Consiglio d'ambito ATERSIR n. 11 del 11/4/2022 avente ad oggetto "Servizio Gestione Rifiuti. Prima applicazione del Testo Unico della Qualità nel settore rifiuti urbani (TQRIF) di ARERA" con cui determina, in prima applicazione del TQRIF, per tutte le gestioni dell'ATO Emilia Romagna, gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati, per ciascuna "gestione" (come definita all'art. 1 – Definizione del TQRIF) dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, il posizionamento della gestione nello SCHEMA I della matrice di cui alla tabella allegata al TQRIF;

RILEVATA

la necessità di approvare le modifiche indicate nella proposta di deliberazione in oggetto con riguardo agli allegati "Appendice A - MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA" (parte variabile, punti 1, 2 e 3) e "Appendice B - LISTINO TARIFFARIO DEI SERVIZI COMPLEMENTARI" (lettera f) – costi per i servizi di raccolta on demand) del vigente Regolamento Tariffa Rifiuti Corrispettiva precedentemente approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 16 del 27/04/2023;

PRESO ALTRESI' ATTO

- della comunicazione da parte di Clara S.p.a. della "Pubblicazione della Carta della Qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani ai sensi della Deliberazione ARERA n. 15/2022 (TQRIF)
 Bacino CLARA S.p.a.";
- della delibera di Consiglio d'Ambito n. 76 del 26/07/2023 con cui ATERSIR ha approvato la "Carta della Qualità del settore rifiuti urbani relativa al bacino tariffario" cui - in ossequio al TQRIF e al TITR (Testo integrato trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti) approvati da ARERA - è stata data pubblicazione sul sito web www.clarambiente.it.

VISTI INOLTRE

- gli articoli 52 del D. Lgs. n. 446/1997, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, e 53, comma 16 della legge n. 388/2000 che fissa il termine per deliberare le aliquote dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali;
- l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013 laddove dispone che il Consiglio comunale è tenuto ad approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di Previsione, le tariffe Tari in conformità al PEF di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- l'art. 3, comma 5-quinquies del D.L. n. 228/2021, convertito nella Legge n. 25/2022 che stabilisce che a decorrere dal 2022 i Comuni possono approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 668, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;
- l'art. 43, comma 11 del D.L. n. 50/2022 a mente del quale: «nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile";
- i pareri espressi sulla presente proposta di delibera consiliare, ai sensi degli articoli 49, 147
 e 147-bis del TUEL, e più precisamente il parere favorevole a cura del Responsabile del Settore Entrate, attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ed il parere di regolarità contabile dell'atto in questione a cura del Responsabile del Settore Finanze e

Personale in riferimento agli effetti diretti e/o indiretti che il medesimo è idoneo a produrre sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente

TENUTO CONTO

che l'art. 7, comma 7-quater del D. L. n. 39/2024, convertito nella Legge n. 67/2024 ha disposto il differimento dal 30 aprile al 30 giugno 2024 del termine, previsto dall'art. 3, comma 5-quinquies del D.L. n. 228/2021, convertito nella Legge n. 15/2022, per l'approvazione dei piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva.

Per quanto sopra esposto e richiamato, il sottoscritto Revisore unico ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lett. b) del TUEL

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 22 aprile 2024 avente ad oggetto: "Approvazione modifica Appendici a) e b) al Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva Tari approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 16 del 27/04/2023".

Lì, 23 aprile 2024*

Il Revisore unico dott. Tazzioli Antonio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU DPR 28/12/2000, n.445 del DLgs.7 marzo 2005, n.82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

^{*}Parere aggiornato in data 18 giugno 2024







COMUNE DI FISCAGLIA

Provincia di Ferrara

Piazza xxv Aprile, 8 - Loc. Migliaro 44027 FISCAGLIA (FE)

VERBALE N. 9 DEL 23/04/2024

OGGETTO: Parere del Revisore unico in merito alla proposta di delibera del Consiglio comunale n. 15 del 22 aprile 2024 avente ad oggetto "Approvazione modifica appendici a) e b) al regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva tari approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 16 del 27/04/2023".

Il sottoscritto DOTT. ANTONIO TAZZIOLI, in qualità di Revisore del Conto del Comune di Fiscaglia –nominato con Deliberazione di C.C. n. 50 del 14/11/2022, esecutiva ai sensi di legge,

VISTI

- la proposta di delibera di Consiglio Comunale in oggetto;
- la richiesta di parere, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lett. b) del TUEL sulla proposta di delibera medesima;

RICHIAMATE

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 15/12/2023, avente per oggetto: "Approvazione DUP 2024-2026";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 28/12/2023, avente per oggetto: "Esame ed approvazione bilancio di previsione finanziario 2024-2026";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 12/01/2024 avente per oggetto: "Approvazione Piano esecutivo di gestione finanziaria 2024/2026";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 15/04/2023 avente per oggetto: "Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026" e s.m.i.;

RICHIAMATI INOLTRE

- l'art. 1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 istitutivo, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC) basa su due presupposti impositivi uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali prevedendo una componente di natura tributaria (IMU) ed una componente riferita ai servizi articolata, a sua volta, nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), intesa, quest'ultima, a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- il provvedimento del Commissario Prefettizio con poteri del Consiglio Comunale n. 46 del 10 aprile 2014 che ha disposto di applicare, a far data dal 1º gennaio 2014, una Tariffa avente natura corrispettiva ai sensi dell'art. 1, commi 638 e 668 della già menzionata legge n. 147/2013 a copertura dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti, approvando, all'effetto, il Regolamento per l'applicazione della Tariffa a copertura dei costi relativi al Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (SGRU);
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 28/03/2019 avente ad oggetto

l'approvazione del Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva, sulla scorta ed in aderenza al testo approvato dalla regione Emilia-Romagna e dal Consiglio d'ambito di ATERSIR, che ha revocato, contestualmente, il Regolamento per l'applicazione della Tariffa a copertura dei costi relativi al servizio SGRU, approvato con provvedimento del Commissario prefettizio con i poteri del Consiglio comunale n. 46 del 10 aprile 2014 e successive modifiche ed integrazioni, consentendo altresì l'uniformità del sistema regolatorio del pubblico servizio di igiene ambientale attraverso uno strumento comune, sull'intero ambito di affidamento;

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 21 dell'8 luglio 2021 recante approvazione del regolamento per la disciplina della tariffa corrispettiva, in attuazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 116/2020;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 27 aprile 2023 avente ad oggetto l'approvazione del nuovo Regolamento per la disciplina della Tariffa rifiuti corrispettiva con recepimento della deliberazione n. 15/2022 dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), organismo di diritto pubblico istituito dalla legge 14 novembre 1995, n. 481;
- l'art. 1, comma 738 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020) che, nell'ambito di una complessiva revisione del sistema impositivo formato dai tributi IMU, TASI e TARI, ha disposto l'abolizione a decorrere dal 1° gennaio 2020 dell'Imposta Unica Comunale (IUC), istituita dall'articolo 1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui rifiuti (TARI), affidando quindi ai successivi commi da 739 a 783 la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU);
- l'art. 1, commi 527 e ss. della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che ha attribuito ad ARERA le funzioni di regolazione e controllo dei ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati nonché la predisposizione e aggiornamento di sistemi tariffari, certi e trasparenti, per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e in applicazione del principio "chi inquina paga";
- il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per la definizione della Tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;
- il D. Lgs. n. 116/2020 (di attuazione della direttiva 2018/851/UE) ha introdotto, tra l'altro, modifiche alla disciplina dei rifiuti urbani e dei loro assimilati, disciplinando espressamente la facoltà delle utenze non domestiche di non avvalersi del servizio pubblico, stabilendosi che tali utenze "possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi" e che "tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani" e che le stesse dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi;

CONSIDERATO CHE

 i nuovi standard minimi tecnici e contrattuali, contenuti nel Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) dovranno essere applicati a decorrere dal 1° gennaio 2023 e che le disposizioni e gli oneri ivi previsti sono riferibili sia a Ente di Governo dell'Ambito (ATERSIR per Emilia Romagna), che al gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ma anche al gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti incluso il Comune che gestisce la suddetta attività in economia;

PRESO ATTO

 della deliberazione ARERA 18 gennaio 2022 n.15/2022/R/RIF, avente ad oggetto "Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)", che impone ai soggetti del ciclo integrato di gestione dei rifiuti l'introduzione ed il rispetto di procedure e tempistiche finalizzate ad accrescere il livello della qualità del servizio relativo alla raccolta dei rifiuti aggiornando le indicazioni già introdotte con la precedente delibera ARERA n.

- 444/2019, che ha la finalità di armonizzare il servizio sul territorio nazionale, introducendo standard omogenei, con livelli minimi ed uniformi per le diverse gestioni effettuate sul territorio nazionale;
- della deliberazione Consiglio d'ambito ATERSIR n. 11 del 11/4/2022 avente ad oggetto "Servizio Gestione Rifiuti. Prima applicazione del Testo Unico della Qualità nel settore rifiuti urbani (TQRIF) di ARERA" con cui determina, in prima applicazione del TQRIF, per tutte le gestioni dell'ATO Emilia Romagna, gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati, per ciascuna "gestione" (come definita all'art. 1 Definizione del TQRIF) dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, il posizionamento della gestione nello SCHEMA I della matrice di cui alla tabella allegata al TQRIF;

RILEVATA

la necessità di approvare le modifiche indicate nella proposta di deliberazione in oggetto con riguardo agli allegati "Appendice A - MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA" (parte variabile, punti 1, 2 e 3) e "Appendice B - LISTINO TARIFFARIO DEI SERVIZI COMPLEMENTARI" (lettera f) – costi per i servizi di raccolta on demand) del vigente Regolamento Tariffa Rifiuti Corrispettiva precedentemente approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 16 del 27/04/2023;

PRESO ALTRESI' ATTO

- della comunicazione da parte di Clara S.p.a. della "Pubblicazione della Carta della Qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani ai sensi della Deliberazione ARERA n. 15/2022 (TQRIF)
 Bacino CLARA S.p.a.";
- della delibera di Consiglio d'Ambito n. 76 del 26/07/2023 con cui ATERSIR ha approvato la "Carta della Qualità del settore rifiuti urbani relativa al bacino tariffario" cui - in ossequio al TQRIF e al TITR (Testo integrato trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti) approvati da ARERA - è stata data pubblicazione sul sito web www.clarambiente.it.

VISTI INOLTRE

- gli articoli 52 del D. Lgs. n. 446/1997, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, e 53, comma 16 della legge n. 388/2000 che fissa il termine per deliberare le aliquote dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali;
- l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013 laddove dispone che il Consiglio comunale è tenuto ad approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di Previsione, le tariffe Tari in conformità al PEF di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- l'art. 3, comma 5-quinquies del D.L. n. 228/2021, convertito nella Legge n. 25/2022 che stabilisce che a decorrere dal 2022 i Comuni possono approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 668, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;
- l'art. 43, comma 11 del D.L. n. 50/2022 a mente del quale: «nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile";
- i pareri espressi sulla presente proposta di delibera consiliare, ai sensi degli articoli 49, 147 e 147-bis del TUEL, e più precisamente il parere favorevole a cura del Responsabile del Settore Entrate, attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ed il parere di regolarità contabile dell'atto in questione a cura del Responsabile del Settore Finanze e

Personale in riferimento agli effetti diretti e/o indiretti che il medesimo è idoneo a produrre sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente

TENUTO CONTO

che l'art. 7, comma 7-quater del D. L. n. 39/2024, convertito nella Legge n. 67/2024 ha disposto il differimento dal 30 aprile al 30 giugno 2024 del termine, previsto dall'art. 3, comma 5-quinquies del D.L. n. 228/2021, convertito nella Legge n. 15/2022, per l'approvazione dei piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva.

Per quanto sopra esposto e richiamato, il sottoscritto Revisore unico ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lett. b) del TUEL

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 22 aprile 2024 avente ad oggetto: "Approvazione modifica Appendici a) e b) al Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva Tari approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 16 del 27/04/2023".

Lì, 23 aprile 2024*

Il Revisore unico dott. Tazzioli Antonio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU DPR 28/12/2000, n.445 del DLgs.7 marzo 2005, n.82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

^{*}Parere aggiornato in data 18 giugno 2024